



COMUNE DI MOLOCHIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Corso XXIV Maggio - Tel. 0966-1942310
pec: sindaco.molochio@asmepec.it

Ufficio del Sindaco

Registro Ordinanze N° 30

del 15/01/2022

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO AL 22 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Visto l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visti e richiamati:

- tutta la normativa nazionale emanata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- tutte le Circolari del Ministero della Salute;
- tutte le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Calabria;

Considerato che, soprattutto nell'ultimo periodo, si è registrata una diffusione dei contagi che richiedono un livello di allerta particolare, determinando anche una maggiore pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali;

Dato atto che, in tale condizione, si rende necessario promuovere la vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni in quanto fattore importantissimo per il contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto scolastico, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza;

Sentiti i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Sentito altresì il Dirigente Scolastico pro-tempore il quale ritiene necessario un periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, onde consentire anche un più puntuale tracciamento dei casi positivi tra il personale scolastico e tra gli alunni;

Ritenuto di dover immediatamente intervenire con un provvedimento contingibile ed urgente che preveda la sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo all'Autorità Scolastiche la rimodulazione della stessa fino alla data del 22 gennaio p.v.;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero



COMUNE DI MOLOCHIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Corso XXIV Maggio - Tel. 0966-1942310
pec: sindaco.molochio@asmepec.it

Ufficio del Sindaco

territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, con ricorso alla Didattica a Distanza, rimettendo in capo all'Autorità Scolastiche la rimodulazione della stessa fino alla data del 22 Gennaio p.v., onde consentire un più puntuale tracciamento dei casi positivi sia tra il personale scolastico che tra gli alunni e per promuovere la vaccinazione tra i ragazzi e i bambini dai 5 anni in su e in età scolastica in quanto fattore importantissimo per il contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti. Il tutto al fine di poter garantire al più presto e con continuità la didattica in presenza.

Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l'arco delle giornate di lezione.

Resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno.

Diverse disposizioni ufficiali potranno essere impartite esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP attraverso le sue articolazioni territoriali.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio online del Comune di Molochio;

La presente Ordinanza sarà comunicata contestualmente:

- alla Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute;
- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- alla Stazione dei Carabinieri di Molochio;
- al Commissariato P.S.di Cittanova;
- al Comando di Polizia Municipale;
- all'Istituto Scolastico Comprensivo di Oppido Mamertina-Molochio-Varapodio;

La violazione della presente Ordinanza, fatte salve le più gravi ipotesi di reato, comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 Testo Unico Leggi Sanitarie.

Le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to Dott. Marco Giuseppe Caruso